



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

“REVERSE CHARGE” E OPZIONE IVA: LA SCELTA DEL CONTRIBUENTE È IRREVERSIBILE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Potenza - Sezione 2,
Sentenza del 29.01.2026 pubb il 2/3/2026, n. 111

Composizione

Pres. Rel. F. A. Genovese

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) – Cessione immobili
strumentali - Esercizio dell’opzione - Natura negoziale.

Massima

In tema di cessione di immobili strumentali, l’opzione per l’assoggettamento ad IVA in luogo del regime di esenzione, esercitata dal contribuente, non ha natura di dichiarazione di scienza ma integra una manifestazione di volontà negoziale, libera e discrezionale, che, una volta comunicata all’Amministrazione finanziaria, diviene irretrattabile e determina in via definitiva il regime fiscale applicabile e il conseguente perfezionamento dell’obbligazione tributaria.

Rif. normativi

Art. 10 n. 8-ter del d.P.R. n. 633/1972
Art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972
Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 2321del 2020 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubbl.

2026